



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249.

Relazione tecnica

L'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'intervento che intende modificare gli artt. 5 e 15 del d.m. n. 249 del 2010, pertanto non comporta incidenza sulla finanza pubblica.

L'**articolo 2** modifica l'art. 5 del decreto, riformulando l'originario comma 2 e introducendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Dette modifiche attengono ai criteri per la determinazione del numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi di cui all'articolo 3 e 13 d.m. n. 249 del 2010 e non comportano incidenza sulla finanza pubblica. Infatti, la nuova programmazione degli accessi è calcolata sulla base del fabbisogno derivante dalla copertura dei posti vacanti e del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili e non vacanti nel triennio precedente.

A tale riguardo si riportano i dati riferiti all'ultimo triennio :

a) supplenti a tempo determinato fino al 30 giugno (posti disponibili non vacanti):

- a.s. 2009/10: 61.264

- a.s. 2010/11: 58.942

- a.s. 2011/12: 58.077

b) supplenti temporanei in servizio su posti di titolari assenti:

- a.s. 2009/10: 40.000

- a.s. 2010/11: 35.000

- a.s. 2011/12: 30.000

Dalla lettura del prospetto appena riportato risulta come il tasso medio di impiego del personale supplente assunto con contratto a tempo determinato, per effetto dell'applicazione dell'art. 64 d.l. n. 112/08 (conv. dalla l. n. 133/2008), sia contenuto in termini assoluti, per la nota contrazione di posti in organico (nel 2007 erano 78.208), ma elevato in termini percentuali rispetto ai posti vacanti, al punto tale da comportare il ricorso a personale non abilitato in misura progressivamente crescente.

Il ricorso a personale non abilitato comporta peraltro una dequalificazione del servizio di insegnamento; infatti, il conseguimento del titolo di abilitazione è il naturale completamento del percorso formativo per l'accesso all'insegnamento (laurea magistrale = competenza disciplinare + abilitazione = competenza didattico-pedagogica); lo stesso non garantisce il diritto all'assunzione in ruolo che avviene solo dopo il superamento di una procedura concorsuale.

Si ritiene, inoltre, che un numero maggiore di partecipanti ai percorsi formativi consente un'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle università, se non addirittura la possibilità di realizzare economie di scala.

Né pare al riguardo ipotizzabile alcun aggravio di spesa per maggiori oneri connessi all'organizzazione dei percorsi da parte degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, poiché gli eventuali maggiori costi sono compensati dagli importi delle rette di iscrizione che ciascuno di detti soggetti determina autonomamente, sulla base della valutazione dei costi/benefici.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'**articolo 3** contiene le modifiche all'articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 che riguardano l'istituzione dei percorsi abilitanti speciali, i contenuti didattici, i requisiti di ammissione agli stessi, le modalità di svolgimento e il valore del titolo di abilitazione conseguito.

Al riguardo si fa presente che i percorsi abilitanti speciali non comportano le prove preselettive, che sono a carico del MIUR, né le attività di tirocinio a scuola, che richiedono l'individuazione di un tutor per ogni scuola, con notevole risparmio per la finanza pubblica. Infatti i percorsi si poggiano su competenze professionali formate nell'attività di servizio e prevedono una sistematizzazione teorica dell'esperienza professionale acquisita *on the job*.

Il percorso abilitante speciale, pertanto, assume il criterio comunitario dei tre anni di servizio quale durata di un periodo di qualificazione professionale e lo colloca nell'arco temporale 1999-2000/ 2011-2012, nel corso del quale non sono stati espletati concorsi ordinari.

Anche in questo caso il numero maggiore di partecipanti realizza l'ottimizzazione delle risorse, se non addirittura le economie di scala, di cui si è già detto a proposito delle modifiche apportate dall'articolo 2 del presente decreto.

Si fa presente, infine, che per espressa previsione del nuovo comma *27-bis*, il percorso abilitante speciale non consente l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, ma dà diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare.

Il medesimo titolo di abilitazione costituisce, quindi, requisito di ammissione alle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e non comporta incidenza sulla finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 3, infine, non comporta alcun nuovo o maggiore onere sulla finanza pubblica in quanto si limita a definire il numero di crediti formativi universitari per i percorsi di abilitazione speciale, i quali sono a carico dei partecipanti.